

Gazzetta ufficiale

L 294

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
11 novembre 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 1076/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1077/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, che fissa la data limite per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per le carni suine previsto dal regolamento (CE) n. 1329/2008** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso del Delta del Po (IGP)]** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1079/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante fissazione della data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine stabilita dal regolamento (CE) n. 1278/2008** 6

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2009/137/CE della Commissione, del 10 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005 ⁽¹⁾** 7

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2009/825/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 2009, relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro** 10

Commissione

2009/826/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2009, che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (*Medicago sativa*) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 7641]** 12

2009/827/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 7645]** 14

2009/828/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 novembre 2009, relativa al progetto di decreto legislativo regionale che dichiara «Zona libera da organismi geneticamente modificati (OGM)» la Regione Autonoma di Madera, notificato dalla Repubblica del Portogallo a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE [notificata con il numero C(2009) 8438] ⁽¹⁾** 16



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1076/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	37,6
	MK	23,1
	TR	83,8
	ZZ	48,2
0707 00 05	EG	171,8
	JO	161,3
	MA	69,5
	TR	122,2
	ZZ	131,2
0709 90 70	MA	65,5
	TR	107,5
	ZZ	86,5
0805 20 10	MA	79,3
	ZZ	79,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	AR	49,8
	CN	52,2
	HR	54,9
	TR	81,2
	UY	49,8
	ZZ	57,6
	ZZ	57,6
0805 50 10	AR	61,9
	TR	79,1
	ZA	69,7
	ZZ	70,2
0806 10 10	AR	205,2
	BR	241,3
	LB	223,8
	TR	124,4
	US	259,3
	ZZ	210,8
0808 10 80	CA	71,4
	MK	20,3
	NZ	101,3
	US	101,8
	ZA	79,7
	ZZ	74,9
0808 20 50	CN	60,2
	ZZ	60,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2009 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2009****che fissa la data limite per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per le carni suine previsto dal regolamento (CE) n. 1329/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'aiuto all'ammasso privato è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1329/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito ⁽²⁾. L'aiuto è concesso in seguito alle circostanze eccezionali che hanno colpito il settore delle carni suine in Irlanda e in Irlanda del Nord nel mese di dicembre 2008 allorché è stata accertata la presenza di elevati livelli di policlorodifenili (PCB) nelle carni suine provenienti dall'Irlanda. Da allora la situazione è cambiata e, pertanto, le misure non sono più necessarie.

- (2) Occorre quindi mettere fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato per le carni suine ed è necessario stabilire una data di scadenza per la presentazione delle domande.
- (3) Per evitare pratiche speculative il regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione e la data di scadenza deve essere il giorno successivo all'entrata in vigore.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data di scadenza per la presentazione delle domande per l'aiuto all'ammasso privato per le carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1329/2008 è il 13 novembre 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 23.12.2008, pag. 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2009 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2009****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso del Delta del Po (IGP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall'Italia per la registrazione della denominazione «Riso del Delta del Po» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 75 del 31.3.2009, pag. 37.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.6. ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Riso del Delta del Po (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1079/2009 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2009****recante fissazione della data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine stabilita dal regolamento (CE) n. 1278/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Viene concesso un aiuto all'ammasso privato ai sensi del regolamento (CE) n. 1278/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in Irlanda ⁽²⁾. L'aiuto è concesso a seguito delle circostanze eccezionali che hanno colpito il settore delle carni suine in Irlanda nel dicembre 2008 allorché furono accertati livelli elevati di policlorodifenili (PCB) nelle carni suine provenienti dall'Irlanda. Poiché la situazione è nel frattempo mutata, le misure non sono più necessarie.

- (2) Occorre quindi porre fine alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine e stabilire una data limite per la presentazione delle domande.

- (3) Al fine di evitare pratiche speculative, il regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione e la data limite deve essere il giorno successivo all'entrata in vigore.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data limite per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine, prevista dal regolamento (CE) n. 1278/2008, è il 13 novembre 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 78.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/137/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2009

che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/22/CE armonizza i requisiti per l'immissione in commercio e/o la messa in servizio degli strumenti di misura con funzioni di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-010. Gli strumenti di misura devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.
- (2) Gli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2004/22/CE, contengono prescrizioni particolari associate alle peculiarità dei vari tipi di strumenti di misura, tra cui disposizioni specifiche sugli errori tollerati per assicurare l'accuratezza e la prestazione dello strumento di misura e garantire che l'errore di misurazione, in condizioni di funzionamento nominali e in assenza di disturbi, non superi il valore definito dell'errore massimo tollerato.
- (3) Poiché sono state elaborate nuove specifiche tecniche per i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, il requisito specifico di cui al punto 2.1 dell'allegato MI-002 potrebbe provocare ostacoli al progresso e all'innovazione tecnica e creare barriere alla libera circolazione dei contatori del gas. Va quindi sostituito da una prescrizione più generale relativa alle prestazioni.
- (4) Al punto 7.3 dell'allegato I la direttiva 2004/22/CE prevede una protezione generale per gli errori debitamente influenzati di uno strumento di misura di un servizio fornito da imprese di pubblica utilità in punti della por-

tata della corrente al di fuori dell'intervallo controllato. Tuttavia, l'esperienza dimostra che per garantire che lo strumento di misura non sfrutti il valore dell'errore massimo tollerato e favorisca sistematicamente una delle parti della transazione, è necessaria anche una protezione dagli errori indebitamente influenzati entro l'intervallo controllato di tali strumenti.

- (5) In conformità con il punto 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (6) La direttiva 2004/22/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (7) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per gli strumenti di misura istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005 della direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal 1° giugno 2011.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

ALLEGATO

La direttiva 2004/22/CE è così modificata:

- 1) nella parte «Errore massimo tollerato» dei requisiti specifici nell'allegato MI-001 è aggiunto il seguente punto 6 bis:
«6 bis. Il contatore non deve sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.»;
 - 2) l'allegato MI-002 è così modificato:
 - a) nella parte I, punto 2.1, il paragrafo sotto la tabella è sostituito dal seguente:
«Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;
 - b) nella parte II, punto 8, il seguente paragrafo è aggiunto dopo la nota:
«Il dispositivo di conversione del volume non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;
 - 3) nell'allegato MI-003, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo:
«Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;
 - 4) nell'allegato MI-004, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo:
«Il contatore termico completo non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;
 - 5) nell'allegato MI-005, al punto 2 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente punto 2.8:
«2.8. Il sistema di misura non deve sfruttare i valori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»
-

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2009

relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro

(2009/825/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro ⁽¹⁾, è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002. È stato successivamente concluso il 31 gennaio 2008 a norma della decisione 2008/143/CE del 28 gennaio 2008 ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° marzo 2008.

(2) Un protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Letto-

nia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005 e concluso a norma della decisione 2008/144/CE del 28 gennaio 2008 ⁽³⁾.

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 ⁽⁴⁾, la Repubblica di Bulgaria e la Romania devono aderire all'accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.

(4) Il protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra ⁽⁵⁾, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è stato firmato a Bruxelles il 31 marzo 2009.

(5) Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 46 del 21.2.2008, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 46 del 21.2.2008, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 46 del 21.2.2008, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

⁽⁵⁾ GU L 144 del 9.6.2009, pag. 21.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2009

che autorizza la commercializzazione di un estratto della foglia di erba medica (*Medicago sativa*) quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 7641]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/826/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

lato su richiesta della Commissione e relativo alla sicurezza del concentrato proteico di alfalfa come prodotto alimentare.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

(5) Nel suo parere l'EFSA è giunta alla conclusione che il concentrato proteico di erba medica (*Medicago sativa*) è adatto al consumo umano nelle condizioni d'uso indicate.

considerando quanto segue:

(6) Sulla base della valutazione scientifica risulta che il concentrato proteico di erba medica (*Medicago sativa*) soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(1) Il 28 febbraio 2000 l'impresa Viridis ha presentato alle autorità competenti della Francia una richiesta relativa alla commercializzazione di due estratti della foglia di erba medica (*Medicago sativa*) quali nuovi prodotti o ingredienti alimentari. In data 28 aprile 2003 l'ente francese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una prima relazione di valutazione nelle cui conclusioni si evidenzia la necessità di effettuare ulteriori esami.

(7) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(2) Il 27 febbraio 2004 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale. Alcuni Stati membri hanno presentato osservazioni supplementari.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il concentrato proteico di erba medica (*Medicago sativa*), qui di seguito denominato il prodotto, può essere posto sul mercato comunitario quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi negli integratori alimentari, come specificato nell'allegato.

(3) Il 12 ottobre 2006 l'impresa L.-R.D. (Luzerne-Recherche et Développement) si è assunta la responsabilità di presentare domanda, limitandola a un solo estratto della foglia di erba medica e presentando osservazioni relative alla prima relazione di valutazione e a ulteriori questioni sollevate dagli Stati membri.

Articolo 2

La quantità massima di estratto proteico di erba medica (*Medicago sativa*) contenuta in una porzione raccomandata dal fabbricante per il consumo giornaliero è pari a 10 g.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata consultata l'11 febbraio 2008 e il 13 marzo 2009 ha presentato un parere del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie formu-

Articolo 3

La denominazione del nuovo ingrediente sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene autorizzata dalla presente decisione è «proteina di erba medica (*Medicago sativa*)» o «proteina di alfalfa (*Medicago sativa*)».

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

Articolo 4

È destinataria della presente decisione la società Luzerne-Recherche et Développement (L.-R.D.), Complexe agricole du Mont-Bernard, 51000 Chalons-en-Champagne, Francia.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

*ALLEGATO***CARATTERISTICHE DELL'ESTRATTO PROTEICO DI ERBA MEDICA (*MEDICAGO SATIVA*)****Descrizione**

L'erba medica viene trattata entro 2 ore dalla raccolta. Dopo essere stata tagliata, frantumata e sottoposta all'azione di una pressa analoga a quella utilizzata per semi oleosi, l'erba medica fornisce un residuo fibroso e un succo (10 % di sostanza secca). La sostanza secca del succo contiene circa il 35 % di proteine grezze. Il succo (pH 5.8-6.2) è neutralizzato. Il preriscaldamento e l'iniezione di vapore consentono la coagulazione di proteine associate a carotenoidi e pigmenti clorofilliani. Il precipitato proteico viene separato tramite centrifugazione e quindi essiccato. Una volta aggiunto acido ascorbico, il concentrato proteico di erba medica è granulato e conservato in gas inerte o in impianti frigoriferi.

Composizione dell'estratto proteico di erba medica (*Medicago sativa*)

Proteine	45-60 %
Grassi	9-11 %
Carboidrati liberi (fibra solubile)	1-2 %
Polisaccaridi (fibra insolubile) compresa la cellulosa	11-15 % 2-3 %
Minerali	8-13 %
Saponine	Non superiore all'1,4 %
Isoflavoni	Non superiore a 350 mg/kg
Cumestrololo	Non superiore a 100 mg/kg
Fitati	Non superiore a 200 mg/kg
L-canavanina	Non superiore a 4,5 mg/kg

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2009

che autorizza l'immissione sul mercato dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 7645]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/827/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In data 30 giugno 2003 la società Robert Craig & Sons ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di poter immettere sul mercato i semi di chia (*Salvia hispanica*) e i semi di chia macinati come nuovo ingrediente alimentare. Il 7 maggio 2004 l'organismo britannico competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. Tale relazione giunge alla conclusione che la chia (*Salvia hispanica*) non presenta rischi in relazione agli usi proposti negli alimenti.
- (2) Il 14 giugno 2004 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.
- (3) Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate riguardo all'immissione sul mercato del prodotto in questione. Il 4 aprile 2005 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha emesso un parere in data 5 ottobre 2005. Tuttavia, non essendo la richiedente in grado di fornire dati sufficienti, l'EFSA non giungeva nel proprio parere a una conclusione riguardo alla sicurezza, ma era disposta a riesaminare la domanda qualora la richiedente fornisse informazioni supplementari.
- (4) Il 30 settembre 2006 la responsabilità della domanda è stata assegnata alla società Columbus Paradigm Institute SA che ha presentato dati e informazioni supplementari secondo la richiesta dell'EFSA. Il 21 gennaio 2008 è stato quindi richiesto all'EFSA di completare la valutazione dei semi di chia (*Salvia hispanica*) e dei semi di chia macinati.
- (5) L'EFSA ha emesso un secondo parere sulla sicurezza dei semi di chia (*Salvia hispanica*) e sui semi di chia macinati come ingrediente alimentare in data 13 marzo 2009.

- (6) In tale parere l'EFSA ha riconosciuto che le informazioni presentate costituivano una prova che consentiva di giungere a una conclusione positiva sui semi di chia e sui semi integrali di chia macinati. L'EFSA è giunta in particolare alla conclusione che è improbabile che l'uso dei semi di chia (*Salvia hispanica*) e dei semi di chia macinati nei prodotti di panetteria alle condizioni indicate possa produrre effetti negativi sulla salute pubblica.
- (7) Dalla valutazione scientifica risulta che i semi di chia (*Salvia hispanica*) e i semi di chia macinati soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I semi di chia (*Salvia hispanica*) e i semi di chia macinati di cui all'allegato possono essere immessi sul mercato comunitario come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nei prodotti di panetteria con un tenore massimo di semi di chia (*Salvia hispanica*) del 5 %.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare, autorizzato dalla presente decisione, sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «semi di chia (*Salvia hispanica*)».

Articolo 3

La Columbus Paradigm Institute SA, Chaussée de Tervuren 149, B-1410 Waterloo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEI SEMI DI CHIA (*SALVIA HISPANICA*)

Descrizione

La chia (*Salvia hispanica*) è una pianta erbacea annuale, estiva, appartenente alla famiglia delle *Labiatae*.

Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. I fiori, le foglie e altre parti della pianta sono eliminati.

La chia integrale macinata si ottiene passando i semi integrali in un mulino a martelli a velocità variabile.

Composizione dei semi di chia

Sostanza secca	91-96 %
Proteine	20-22 %
Grassi	30-35 %
Carboidrati	25-41 %
Fibra grezza (*)	18-30 %
Ceneri	4-6 %

(*) Per fibra grezza si intende la parte di cellulosa, pentosani e lignina non digeribili.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2009

relativa al progetto di decreto legislativo regionale che dichiara «Zona libera da organismi geneticamente modificati (OGM)» la Regione Autonoma di Madera, notificato dalla Repubblica del Portogallo a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE

[notificata con il numero C(2009) 8438]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/828/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

chiesta al fine di informare le altre parti interessate del progetto di legge nazionale che il Portogallo intendeva adottare. Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Lettonia, Malta e Romania hanno presentato le loro osservazioni.

PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera datata 5 maggio 2009, la rappresentanza permanente della Repubblica portoghese presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, un progetto di decreto legislativo regionale (di seguito «il progetto di legge») che dichiara «Zona libera da organismi geneticamente modificati (OGM)» la Regione Autonoma di Madera. Il progetto di legge era accompagnato da una nota esplicativa e da un documento che illustrava nel dettaglio le ragioni che giustificavano la designazione della Regione Autonoma di Madera quale zona libera da OGM.
- (2) Con lettera del 26 giugno 2009, la Commissione ha informato le autorità portoghesi di aver ricevuto la notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE indicando che, a seguito di tale notifica, a partire da tale data decorreva il termine di sei mesi per l'esame della notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 6. Inoltre, poiché la notifica portoghese non era corredata da letteratura scientifica, studi o altre informazioni scientifiche a sostegno delle relative argomentazioni, con la stessa lettera la Commissione ha chiesto al Portogallo di integrare la sua notifica con informazioni più concrete, nella fattispecie con letteratura scientifica pertinente che fornisse prove inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico della regione di Madera. Il Portogallo ha inviato informazioni supplementari in data 31 luglio 2009.
- (3) La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽¹⁾ una comunicazione relativa alla ri-

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- (4) L'articolo 95, paragrafi 5 e 6, del trattato, stabilisce che:

«5. [...] Qualora, dopo l'adozione da parte del Consiglio e della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

(1) GU C 139 del 19.6.2009, pag. 2.

PROGETTO DI DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATO**Campo di applicazione delle disposizioni nazionali notificate**

- (5) A norma dell'articolo 1 del progetto di legge, la Regione Autonoma di Madera è dichiarata zona in cui non è praticata la coltivazione di varietà di organismi geneticamente modificati (OGM). A norma dell'articolo 2, è vietata l'introduzione di piante o sementi che possano propagare materiale contenente OGM nel territorio della Regione Autonoma di Madera, nonché il loro uso in agricoltura. L'articolo 3 definisce le violazioni delle disposizioni di cui al precedente articolo come reati amministrativi, mentre l'articolo 4 prevede ulteriori sanzioni. L'articolo 5 reca disposizioni in materia d'indagine e perseguimento di illeciti amministrativi, mentre l'articolo 6 disciplina l'impiego dei fondi ricavati dal pagamento delle ammende.

Impatto delle disposizioni nazionali notificate sulla legislazione comunitaria

- (6) In virtù del suo campo di applicazione e del contenuto della relativa nota esplicativa, il progetto di legge implica che esso avrà primariamente un impatto sui seguenti settori:

- la coltivazione di varietà di sementi geneticamente modificate autorizzate ai sensi delle disposizioni della parte C (articoli da 12 a 24) della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽¹⁾, di seguito denominata direttiva 2001/18/CE,
- la coltivazione di varietà di sementi geneticamente modificate già approvate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽²⁾, e ora notificate come prodotti esistenti a norma degli articoli 8 e 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, qui di seguito denominato regolamento (CE) n. 1829/2003⁽³⁾,
- la coltivazione di varietà di sementi geneticamente modificate autorizzate a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

- (7) La direttiva 2001/18/CE, basata sull'articolo 95 del trattato CE, è diretta ad armonizzare le disposizioni legisla-

tive e le procedure nazionali per l'autorizzazione degli OGM destinati all'emissione deliberata nell'ambiente. Il disposto dell'articolo 34 obbliga gli Stati membri a recepire la direttiva nella normativa nazionale entro il 17 ottobre 2002.

- (8) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1829/2003 si propone di a) fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno; b) istituire procedure comunitarie per l'autorizzazione e vigilanza degli alimenti e mangimi geneticamente modificati; e c) stabilire norme per l'etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati.

LE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL PORTOGALLO

- (9) Le informazioni concernenti il progetto di legge, che offrono un'interpretazione dell'impatto che la legge avrebbe sulla legislazione comunitaria e sulla sua conformità alla stessa, sono fornite nei seguenti documenti:

— il documento presentato insieme con la notifica del 5 maggio 2009 dal titolo «Designazione della Regione Autonoma di Madera quale "Zona libera da organismi geneticamente modificati (OGM)" — Motivazioni»,

— le informazioni supplementari trasmesse in data 31 luglio 2009 con un documento dal titolo «Designazione della Regione Autonoma di Madera quale "Zona libera da organismi geneticamente modificati (OGM)" — Informazioni supplementari».

- (10) Nella sua giustificazione, il Portogallo evidenzia motivazioni agricole e naturali.

- (11) Le motivazioni agricole fanno riferimento all'impossibilità di coesistenza fra colture GM e colture convenzionali e/o biologiche nella Regione Autonoma di Madera. Le autorità portoghesi adducono, in particolare, aspetti quali la distanza tra i campi, le fasce di delimitazione, la varietà di semine con diversi cicli di crescita, le zone di rifugio, l'installazione di trappole o barriere per il polline, il sistema di rotazione delle colture, i cicli di produzione delle colture, la riduzione dello stock di sementi attraverso l'efficace lavorazione del terreno, gestione delle popolazioni ai bordi degli appezzamenti, la scelta delle date di semina ottimali, la manipolazione delle sementi con attenzione per evitare mescolanze, o evitare fuoriuscite accidentali di sementi durante il percorso per recarsi e tornare dall'appezzamento e lungo i suoi confini.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

- (12) Per quanto attiene alle motivazioni naturali, le autorità portoghesi sostengono che gli effetti dell'introduzione degli OGM in natura (nel caso della Regione Autonoma di Madera, la foresta naturale di Madera) non sono stati adeguatamente studiati, per quanto siano stati pubblicati numerosi studi che sollevano timori sulle conseguenze dell'emissione deliberata di OGM in natura e sui possibili effetti ambientali. Inoltre, vi potrebbero essere ulteriori rischi potenziali non identificati da tali studi scientifici.
- (13) Le motivazioni naturali fanno inoltre riferimento:
- a) ai test preliminari condotti utilizzando varietà GM;
 - b) a un modello che dimostra la capacità invasiva delle varietà GM;
 - c) all'interazione del modello con l'uso di piante contenenti OGM;
 - d) alla capacità di impollinazione incrociata delle piante transgeniche;
 - e) agli effetti paralleli con altre specie;
 - f) alla produzione di tossine;
 - g) alle interazioni collaterali;
 - h) agli effetti connessi con alterazioni genetiche;
 - i) alle implicazioni per quanto attiene pratiche agricole inadeguate;
 - j) al trasferimento genico; e
 - k) agli effetti sulla catena alimentare.
- (14) Il Portogallo conclude affermando che, sulla base degli elementi summenzionati, l'introduzione di materiale geneticamente modificato nella RAM potrebbe avere conseguenze estremamente pericolose per l'ambiente di Madera nel suo complesso (sarebbe inutile distinguere fra zone agricole e boschive). Per quanto non esistano teorie comprovate sull'argomento, le ricerche e gli esperimenti condotti, così come tutti i paralleli teorici, fanno ritenere che i rischi per la natura dell'emissione deliberata di OGM siano talmente elevati e comportino una tale minaccia per la salute ambientale ed ecologica di Madera da sconsigliare il loro utilizzo, sia direttamente in agricoltura, sia a solo titolo sperimentale.

VALUTAZIONE GIURIDICA

- (15) L'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE si applica alle nuove disposizioni nazionali inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione e che sono fondate su nuove prove scientifiche.
- (16) La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
- (17) Tuttavia, se giustificato dalla complessità dell'argomento e in assenza di pericoli per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il termine di cui al presente paragrafo può essere prorogato per un ulteriore periodo fino a sei mesi.
- (18) La notifica presentata dalle autorità portoghesi il 5 maggio 2009 è in attesa di approvazione per l'introduzione del progetto di legge.
- (19) Il Portogallo non ha specificato a quale atto legislativo comunitario vada in deroga il progetto di legge. La coltivazione degli OGM è in larga misura regolata dalle disposizioni della direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (20) A norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, allorché uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali che vanno in deroga ad una misura di armonizzazione, tali disposizioni devono essere giustificate dalle seguenti condizioni cumulative⁽¹⁾:
- nuove prove scientifiche,
 - inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro,
 - giustificate da un problema specifico a detto Stato membro,
 - insorte dopo l'adozione della misura di armonizzazione.

⁽¹⁾ CGCE, C-439/05 P e C-454/05 P, punti 56-58.

- (21) Le giustificazioni presentate dal Portogallo fanno riferimento in larga misura agli effetti potenziali della coltivazione di varietà GM sull'ambiente. La notifica contiene un'analisi di questioni complesse e di ampia portata quali test preliminari effettuati utilizzando le varietà GM, un modello che illustra la capacità invasiva delle varietà GM, l'interazione del modello con l'uso di piante contenenti OGM, la capacità delle piante transgeniche di impollinazione incrociata, gli effetti paralleli con altre specie, la produzione di tossine, le interazioni collaterali, gli effetti connessi con le alterazioni genetiche, le implicazioni per le pratiche agricole inadeguate, il trasferimento genico e gli effetti sulla catena alimentare.
- (22) Da tali giustificazioni risulta che è necessaria una valutazione scientifica approfondita dei rischi per stabilire se le prove scientifiche presentate siano in relazione con la protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro giustificate da un problema specifico alla Regione Autonoma di Madera insorto dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 o di altre disposizioni comunitarie rilevanti. Tale valutazione dovrà essere effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽¹⁾, offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi. Inoltre, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29 del suddetto regolamento, l'EFSA formula un parere scientifico su richiesta della Commissione, in relazione a qualsiasi questione di sua competenza e in tutti i casi in cui la legislazione comunitaria richieda una consultazione.
- (23) A tali fine, il 23 settembre 2009 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di verificare, sulla base delle nuove prove fornite dal Portogallo e alla luce dei requisiti dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, se le prove particolari siano inerenti alla protezione dell'ambiente e siano giustificate da un problema specifico alla zona in questione, nella fattispecie la Regione Autonoma di Madera.
- (24) In tali circostanze, si impone l'adozione del parere dell'EFSA prima dell'adozione di una decisione in merito alla notifica del Portogallo. Alla luce della vasta portata dei potenziali effetti ambientali negativi indicati dalla notifica portoghese e tenendo conto della complessità degli aspetti scientifici inerenti alla coltivazione degli OGM nella Regione Autonoma di Madera, è necessario accordare all'EFSA un ragionevole periodo di tempo per la formulazione del proprio parere. Per questa ragione, la Commissione ha chiesto all'EFSA di emettere il suo parere entro il 31 gennaio 2010.
- (25) Le giustificazioni addotte dalle autorità portoghesi non fanno riferimento specifico a pericoli per la salute umana causati dalla coltivazione di OGM nella Regione Autonoma di Madera. Pur facendo specificamente riferimento ai rischi per l'ambiente e alla «salute ecologica», le autorità portoghesi non presentano alcuna prova a sostegno di effetti accertati o potenziali sulla salute umana. Tutte le argomentazioni scientifiche si incentrano esclusivamente sugli aspetti agricoli e sulla protezione della biodiversità a Madera.
- (26) Alla luce delle considerazioni che precedono, l'adozione di una decisione entro sei mesi, e segnatamente entro il 4 novembre 2009, come stabilito dall'articolo 95, paragrafo 6, punto 1, del trattato CE, mancherebbe del necessario sostegno scientifico a un argomento tanto complesso. Pertanto, tenuto conto della complessità dell'argomento e dell'assenza di pericolo per la salute umana la Commissione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 95, paragrafo 6, punto 3, del trattato CE, ritiene necessario prorogare il termine di adozione della decisione in merito alla notifica portoghese di altri sei mesi, e specificamente fino al 4 maggio 2010.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine per approvare o respingere il progetto di decreto legislativo regionale che dichiara «Zona libera da organismi geneticamente modificati (OGM)» la Regione Autonoma di Madera, notificato dalla Repubblica del Portogallo ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, è prorogato al 4 maggio 2010.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE QUADRO 2009/829/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, con particolare riferimento al punto 36, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe applicarsi alle ordinanze preliminari. Il programma di misure intese ad attuare il principio del reciproco riconoscimento in materia penale prende in considerazione il reciproco riconoscimento delle misure cautelari alla misura n. 10.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione quadro dovrebbero mirare a rafforzare la protezione dei cittadini in generale, consentendo a una persona residente in uno Stato membro ma sottoposta a procedimento penale in un secondo Stato membro di essere sorvegliata dalle autorità dello Stato in cui risiede in attesa del processo. Pertanto la presente decisione quadro si prefigge l'obiettivo della sorveglianza dei movimenti di un imputato alla luce del preminente obiettivo della protezione dei citta-

dini in generale nonché del rischio rappresentato per essi dal regime esistente, che prevede due sole alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo. Le misure rinforzeranno pertanto il diritto dei cittadini rispettosi della legge di vivere in sicurezza.

- (4) Le misure previste nella presente decisione quadro dovrebbero mirare inoltre a rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza nell'Unione europea nel suo complesso e assicurare la cooperazione tra gli Stati membri allorché una persona sia soggetta a obblighi o a misure cautelari durante un procedimento giudiziario. Di conseguenza, l'obiettivo della presente decisione quadro è la promozione, ove opportuno, del ricorso a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare, anche quando, a norma della legislazione dello Stato membro interessato, la detenzione cautelare non potrebbe essere disposta ab initio.
- (5) Per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale non residente nello Stato del processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.
- (6) Il certificato, che dovrebbe essere trasmesso all'autorità competente dello Stato di esecuzione contestualmente alla decisione sulle misure cautelari, dovrebbe indicare il recapito dell'interessato nello Stato di esecuzione, nonché ogni altra informazione pertinente che possa agevolare la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione.

⁽¹⁾ Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

- (7) L'autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe informare l'autorità competente dello Stato di emissione dell'eventuale durata massima in cui è possibile la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione. Negli Stati membri in cui le misure cautelari devono essere periodicamente prorogate, tale durata massima va intesa come l'intero periodo di tempo dopo il quale non è più legalmente possibile prorogare le misure cautelari.
- (8) La richiesta dell'autorità competente dello Stato di esecuzione finalizzata alla conferma della necessità di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari dovrebbe lasciare impregiudicata la normativa dello Stato di emissione che si applica alla decisione di proroga, riesame o revoca della decisione sulle misure cautelari. Tale richiesta di conferma non dovrebbe obbligare l'autorità competente dello Stato di emissione ad adottare una nuova decisione per la proroga della sorveglianza delle misure cautelari.
- (9) L'autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe avere la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con una decisione sulle misure cautelari, compreso un ordine di detenzione cautelare. La detenzione cautelare potrebbe in particolare essere disposta a seguito di una violazione delle misure cautelari o dell'inosservanza di una citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale.
- (10) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasferimento di una persona sottoposta a procedimento penale ai fini di un'udienza o di un processo, è opportuno che agli Stati membri sia consentito l'utilizzo di teleconferenze e videoconferenze.
- (11) Si potrebbe ricorrere, se del caso, al monitoraggio elettronico per sorvegliare le misure cautelari, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.
- (12) La presente decisione quadro dovrebbe permettere che le misure cautelari imposte all'interessato siano sorvegliate nello Stato di esecuzione, garantendo al contempo il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato in giudizio. A tal fine. La persona che non rientri volontariamente nello Stato di emissione può essere consegnata allo Stato di emissione a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri⁽¹⁾ («decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo»).
- (13) Sebbene la presente decisione quadro riguardi tutti i reati e non sia limitata a quelli di una data tipologia o gravità, le misure cautelari dovrebbero di norma applicarsi ai reati meno gravi. Tutte le disposizioni della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 1, dovrebbero quindi applicarsi quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione debba decidere in merito alla consegna dell'interessato. Pertanto, in tale caso dovrebbe applicarsi anche l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.
- (14) La presente decisione quadro non disciplina le spese di trasferimento dell'interessato fra lo Stato di esecuzione e quello di emissione sostenute in relazione alla sorveglianza delle misure cautelari o ai fini di un'udienza. La possibilità, in particolare per lo Stato di emissione, di sostenere la totalità di tali spese o parte di esse è materia disciplinata dal diritto nazionale.
- (15) Poiché l'obiettivo della presente decisione quadro, vale a dire il reciproco riconoscimento di misure cautelari nel corso di un procedimento penale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (16) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti, in particolare, dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretata nel senso di vietare il rifiuto del riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che essa sia stata disposta al fine di punire una persona a motivo del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
- (17) La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione.
- (18) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero applicarsi conformemente al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽¹⁾ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(19) I dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro dovrebbero essere protetti in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale ⁽¹⁾ e in conformità dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce una decisione sulle misure cautelari emessa in un altro Stato membro in alternativa alla detenzione cautelare, sorveglia le misure cautelari imposte ad una persona fisica e consegna la persona in questione allo Stato di emissione in caso di inosservanza di tali misure.

Articolo 2

Obiettivi

1. La decisione quadro si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare il regolare corso della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato in giudizio;
 - b) promuovere durante il procedimento penale, ove opportuno, il ricorso a misure non detentive per le persone che non sono residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento;
 - c) migliorare la protezione delle vittime e dei cittadini in generale.
2. La presente decisione quadro non conferisce alcun diritto di ricorso, durante il procedimento penale, a misure non detentive alternative alla custodia cautelare. Questa materia è disciplinata dalla legislazione e dalle procedure dello Stato in cui ha luogo il procedimento.

Articolo 3

Tutela dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna

La presente decisione quadro lascia impregiudicato l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri ai fini della protezione delle vittime e dei cittadini in generale e della salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

- a) «decisione sulle misure cautelari» una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone ad una persona fisica, come alternativa alla detenzione cautelare, una o più misure cautelari;
- b) «misure cautelari» gli obblighi e le istruzioni imposti a una persona fisica conformemente al diritto interno e alle procedure dello Stato di emissione;
- c) «Stato di emissione» lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione sulle misure cautelari;
- d) «Stato di esecuzione» lo Stato membro in cui le misure cautelari sono sorvegliate.

Articolo 5

Diritti fondamentali

La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 6

Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità giudiziaria o alle autorità giudiziarie che ai sensi della legislazione interna sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione delle decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.
3. Le decisioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), sono emesse da un'autorità giudiziaria competente.
4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 7

Ricorso a un'autorità centrale

1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dal proprio ordinamento giuridico, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti.

2. Se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrativa delle decisioni sulle misure cautelari e dei certificati ai sensi dell'articolo 10, nonché di tutta la relativa corrispondenza ufficiale. Tutte le comunicazioni, le consultazioni, gli scambi di informazioni, le richieste e le notifiche tra autorità competenti possono quindi essere trattate, ove opportuno, con l'assistenza dell'autorità centrale o delle autorità centrali dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri che intendano avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunicano al segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro di emissione.

Articolo 8

Tipi di misure cautelari

1. La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure cautelari:

- a) obbligo della persona di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
- b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;
- c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
- d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- e) obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.

2. In sede di attuazione della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro comunica al segreta-

riato generale del Consiglio le misure cautelari, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, che è disposto a sorvegliare. Le misure possono comprendere in particolare:

- a) divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;
- b) divieto di guida di veicoli;
- c) obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;
- d) obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione;
- e) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti in relazione con il o i presunti reati.

3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

Criteria relativi allo Stato membro al quale può essere trasmessa la decisione sulle misure cautelari

1. La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui l'interessato risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui l'interessato, informato delle misure in questione, acconsenta a ritornare in detto Stato.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta dell'interessato, trasmettere la decisione sulle misure cautelari all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest'ultima autorità.

3. Nell'attuare la presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono acconsentire alla trasmissione di una decisione sulle misure cautelari nei casi di cui al paragrafo 2.

4. Ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio in merito a quanto stabilito ai sensi del paragrafo 3. Gli Stati membri possono modificare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Il segretariato generale mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 10

Procedura per la trasmissione della decisione sulle misure cautelari corredata del certificato

1. Quando trasmette una decisione sulle misure cautelari a un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2, l'autorità competente dello Stato di emissione si assicura che sia corredata di un certificato, il cui modulo figura nell'allegato I.

2. La decisione sulle misure cautelari o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della decisione sulle misure cautelari, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le suddette autorità competenti.

3. Il certificato è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

4. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende, oltre alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, esclusivamente le misure comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione precisa:

a) se del caso, il periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari e se è possibile una proroga della decisione;

nonché

b) a titolo indicativo, il tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari.

6. L'autorità competente dello Stato di emissione trasmette la decisione sulle misure cautelari corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.

7. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998,

sull'istituzione di una rete giudiziaria europea ⁽¹⁾, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

8. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione sulle misure cautelari corredata di un certificato e non sia competente a riconoscerla la trasmette d'ufficio, insieme al certificato, all'autorità competente.

Articolo 11

Competenza per la sorveglianza delle misure cautelari

1. Fino a che l'autorità competente dello Stato di esecuzione non ha riconosciuto la decisione sulle misure cautelari che le è stata trasmessa e non ha informato l'autorità competente dello Stato di emissione in merito a tale riconoscimento, l'autorità competente dello Stato di emissione mantiene la competenza sulla sorveglianza delle misure cautelari disposte.

2. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari trasferita all'autorità competente dello Stato di esecuzione ritorna all'autorità competente dello Stato di emissione

a) se l'interessato ha stabilito la sua residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione;

b) non appena l'autorità competente dello Stato di emissione abbia notificato all'autorità competente dello Stato di esecuzione il ritiro del certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3;

c) se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato le misure cautelari e l'autorità competente dello Stato di esecuzione, in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), si è rifiutata di sorvegliare le misure cautelari modificate in quanto non rientrano nei tipi di misure cautelari previsti all'articolo 8, paragrafo 1, e/o tra quelle notificate dallo Stato di esecuzione interessato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;

d) quando il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), è scaduto;

e) se l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha deciso di porre fine alla sorveglianza delle misure cautelari e ne ha informato l'autorità competente dello Stato di emissione, in applicazione dell'articolo 23.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si consultano al fine di evitare per quanto possibile ogni interruzione della sorveglianza delle misure cautelari.

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

*Articolo 12***Decisione nello Stato di esecuzione**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce il più presto possibile, e comunque entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della decisione sulle misure cautelari e del certificato, la decisione sulle misure cautelari trasmessa conformemente all'articolo 9 e secondo la procedura stabilita all'articolo 10 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 15.

2. In caso di impugnazione della decisione di cui al paragrafo 1, il termine per il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari è prorogato di altri venti giorni lavorativi.

3. Se, in circostanze eccezionali, non può rispettare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo di sua scelta, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

4. Quando il certificato di cui all'articolo 10 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle misure cautelari, l'autorità competente può rinviare la decisione sul riconoscimento della decisione sulle misure cautelari entro un termine ragionevole fissato per il completamento o la correzione del certificato.

*Articolo 13***Adattamento delle misure cautelari**

1. Se le misure cautelari per loro natura sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattare ai tipi di misure cautelari che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura cautelare adattata corrisponde, il più possibile, alla misura cautelare disposta nello Stato di emissione.

2. La misura cautelare adattata non è più severa della misura cautelare originariamente disposta.

3. In seguito alla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) o f), l'autorità competente dello Stato di emissione può decidere di revocare il certificato purché la sorveglianza nello Stato di esecuzione non sia ancora iniziata. In ogni caso tale decisione è presa e comunicata quanto prima e al più tardi entro dieci giorni dalla relativa notifica.

*Articolo 14***Doppia incriminabilità**

1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della decisione sulle misure cautelari:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e cattura di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

- furto organizzato o rapina a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsione,
- contraffazione e pirateria di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- violenza sessuale,
- incendio,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento aereo o di nave,
- sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 27 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione del reato stesso.

4. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro ciascuno Stato membro può dichiarare, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, che, per motivi di ordine costituzionale, non applicherà il paragrafo 1

per taluni o per tutti i reati di cui al paragrafo 1. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Motivi di non riconoscimento

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari se:

- a) il certificato di cui all'articolo 10 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle misure cautelari e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;
- b) i criteri di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 10, paragrafo 4, non sono soddisfatti;
- c) il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari è in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;
- d) la decisione sulle misure cautelari si riferisce, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, a un fatto che non costituirebbe reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di moneta della legislazione dello Stato di emissione;
- e) l'azione penale si è prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un fatto che rientra nella competenza dello Stato di esecuzione in conformità della sua legislazione interna;
- f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile sorvegliare le misure cautelari;
- g) l'interessato, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile dei fatti su cui si basa la decisione sulle misure cautelari;
- h) in caso di inosservanza delle misure cautelari, dovrebbe rifiutare di consegnare l'interessato in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ⁽¹⁾ («decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo»).

⁽¹⁾ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la decisione sulle misure cautelari, consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

3. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, se ritiene che il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari possa essere rifiutato ai sensi del paragrafo 1, lettera h), ma intende comunque riconoscere tale decisione e sorvegliare le misure cautelari ivi previste, ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione illustrando i motivi del possibile rifiuto. L'autorità competente dello Stato di emissione può in tal caso decidere di revocare il certificato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase. Se l'autorità competente dello Stato di emissione non revoca il certificato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può riconoscere la decisione sulle misure cautelari e sorvegliare le misure ivi previste, fermo restando che l'interessato potrebbe non essere consegnato in base al mandato d'arresto europeo.

Articolo 16

Legislazione applicabile alla sorveglianza

La sorveglianza delle misure cautelari è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Articolo 17

Prosecuzione della sorveglianza delle misure cautelari

Qualora il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), giunga a scadenza e le misure di sorveglianza siano ancora necessarie, l'autorità competente dello Stato di emissione può chiedere all'autorità competente dello Stato di esecuzione di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari, in funzione delle circostanze del caso specifico e delle prevedibili conseguenze per l'interessato in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera d). L'autorità competente dello Stato di emissione indica il periodo per il quale sarà probabilmente necessaria tale proroga.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide in merito a detta richiesta in conformità della sua normativa nazionale, indicando eventualmente la durata massima della proroga. In tali casi può applicarsi l'articolo 18, paragrafo 3.

Articolo 18

Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile

1. Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità competente dello Stato di emissione ha la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con la decisione sulle misure cautelari. Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

- a) la proroga, il riesame e la revoca della decisione sulle misure cautelari;
- b) la modifica delle misure cautelari;
- c) l'emissione di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza.

2. La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1.

3. Quando richiesto dalla legislazione nazionale, un'autorità competente dello Stato di esecuzione può decidere di avvalersi della procedura di riconoscimento stabilita nella presente decisione quadro al fine di applicare nell'ordinamento giuridico nazionale le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale riconoscimento non comporta un nuovo esame dei motivi di non riconoscimento.

4. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato le misure cautelari in conformità del paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente dello Stato di esecuzione può:

- a) adattare le misure modificate in applicazione dell'articolo 13 se la natura delle misure cautelari modificate è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione;

oppure

- b) rifiutarsi di sorvegliare le misure cautelari modificate se queste non rientrano nei tipi di misure cautelari previsti all'articolo 8, paragrafo 1, e/o tra quelle notificate dallo Stato di esecuzione interessato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

5. La competenza giurisdizionale dell'autorità competente dello Stato di emissione, ai sensi del paragrafo 1, lascia impreggiudicato il procedimento che può essere avviato nello Stato di esecuzione nei confronti dell'interessato per reati, da esso commessi, diversi da quelli su cui è fondata la decisione sulle misure cautelari.

Articolo 19

Obblighi delle autorità interessate

1. In qualunque momento durante la sorveglianza delle misure cautelari l'autorità competente dello Stato di esecuzione può invitare l'autorità competente dello Stato di emissione a fornire informazioni sulla necessità di proseguire la sorveglianza delle misure nelle circostanze del caso specifico. L'autorità competente dello Stato di emissione risponde senza indugio a tale invito, all'occorrenza prendendo un'ulteriore decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.

2. Prima della scadenza del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato di emissione precisa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'eventuale periodo supplementare per il quale reputa ancora necessaria la sorveglianza delle misure.

3. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza di una misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1. La comunicazione dell'informazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

4. Ai fini dell'audizione dell'interessato è possibile avvalersi, per quanto compatibili, della procedura e delle condizioni indicate negli strumenti di diritto internazionale e dell'Unione europea che prevedono la possibilità di ricorrere alla teleconferenza o alla videoconferenza per le audizioni di una persona, in particolare qualora la legislazione dello Stato di emissione preveda che un'audizione giudiziaria si svolga prima che sia adottata una decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, e del fatto che una decisione sulle misure cautelari è stata impugnata.

6. Se il certificato relativo alla decisione sulle misure cautelari è stato revocato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione mette fine alle misure disposte non appena ne sia stata debitamente informata dall'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 20

Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione

1. L'autorità dello Stato di esecuzione che abbia ricevuto una decisione sulle misure cautelari per il cui riconoscimento non ha competenza, corredata di un certificato, comunica all'autorità competente dello Stato di emissione l'autorità a cui ha inoltrato la decisione in questione, corredata del certificato, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

- a) di ogni cambiamento di residenza dell'interessato;
- b) della durata massima possibile per la sorveglianza delle misure cautelari nello Stato di esecuzione, se la legislazione di tale Stato prevede una durata massima;

- c) dell'impossibilità pratica di sorvegliare le misure cautelari in quanto l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciato nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest'ultimo non è tenuto a sorvegliare le misure cautelari;
- d) del fatto che è stata impugnata una decisione di riconoscere una decisione sulle misure cautelari;
- e) della decisione definitiva di riconoscere la decisione sulle misure cautelari e di adottare tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure cautelari;
- f) dell'eventuale decisione di adattare le misure cautelari ai sensi dell'articolo 13;
- g) dell'eventuale decisione di non riconoscere la decisione sulle misure cautelari e di rifiutare la sorveglianza delle misure cautelari a norma dell'articolo 15, corredata di una motivazione.

Articolo 21

Consegna dell'interessato

1. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza, l'interessato è consegnato conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

2. In tale contesto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può invocare l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo per rifiutare di consegnare l'interessato.

3. In sede di attuazione della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro può comunicare al segretariato generale del Consiglio che, nella decisione in merito alla consegna dell'interessato allo Stato di emissione, applicherà anche l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo precedente.

Articolo 22

Consultazioni

1. Salvo impossibilità, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si consultano:

- a) nella fase di elaborazione o, almeno, prima di trasmettere una decisione sulle misure cautelari unitamente al certificato di cui all'articolo 10;

b) per agevolare l'efficienza e la fluidità della sorveglianza delle misure cautelari;

c) qualora l'interessato abbia compiuto una grave violazione delle misure cautelari disposte.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione tiene debito conto di qualsiasi indicazione comunicata dall'autorità competente dello Stato di esecuzione in merito al rischio che l'interessato potrebbe costituire per le vittime e i cittadini in generale.

3. In applicazione del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si scambiano ogni informazione utile, tra cui:

a) le informazioni che consentono di accertare l'identità e il luogo di residenza dell'interessato;

b) le informazioni pertinenti estratte dal casellario giudiziario in conformità degli strumenti legislativi applicabili.

Articolo 23

Comunicazioni senza risposta

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che abbia trasmesso all'autorità competente dello Stato di emissione varie comunicazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, relative alla medesima persona senza che quest'ultima autorità abbia preso una decisione ulteriore ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, può invitare l'autorità competente dello Stato di emissione a prendere la decisione in questione, fissando un termine ragionevole a tal fine.

2. Se l'autorità competente dello Stato di emissione non agisce entro il termine indicato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, quest'ultima può decidere di porre fine alla sorveglianza delle misure cautelari. In tal caso essa ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione e la competenza per la sorveglianza delle misure cautelari ritorna all'autorità competente dello Stato di emissione in virtù dell'articolo 11, paragrafo 2.

3. Se la normativa dello Stato di esecuzione impone una conferma periodica della necessità di prorogare la sorveglianza delle misure cautelari, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può chiedere all'autorità competente dello Stato di emissione di fornire tale conferma, concedendole un termine ragionevole per rispondere. Qualora l'autorità competente dello Stato di emissione non risponda entro il termine, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltrarle una nuova richiesta, concedendole un termine ragionevole per risponderle e segnalando che potrebbe decidere d'interrompere la sorveglianza delle misure cautelari in assenza di risposta entro il termine. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, se non riceve risposta a tale nuova richiesta entro il termine fissato, può agire in conformità del paragrafo 2.

Articolo 24

Lingue

I certificati sono tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

Articolo 25

Spese

Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 26

Relazioni con altri accordi e convenzioni

1. Nella misura in cui altri accordi o convenzioni consentano di estendere o di ampliare gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o a facilitare ulteriormente il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari, gli Stati membri possono:

a) continuare ad applicare gli accordi o le convenzioni bilaterali o multilaterali in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente decisione quadro;

b) concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali successivamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro.

2. Gli accordi e le convenzioni di cui paragrafo 1 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri non firmatari.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al Consiglio, entro il 1° marzo 2010, gli accordi e le convenzioni esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), che intendono continuare a applicare.

4. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione e al Consiglio entro tre mesi dalla firma ogni nuovo accordo o convenzione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 27

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 1° dicembre 2012.

2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 28

Relazione

1. Entro il 1° dicembre 2013 la Commissione elabora una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.

2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:

- a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; nonché
- b) l'applicazione della presente decisione quadro.

3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BILLSTRÖM

ALLEGATO I

CERTIFICATO

di cui all'articolo 10 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare ⁽¹⁾

a) Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

b) Autorità che ha emesso la decisione sulle misure cautelari:

Denominazione ufficiale:

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla decisione sulle misure cautelari occorre contattare:

l'autorità sopra indicata

l'autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

un'altra autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'autorità di emissione/autorità centrale/altra autorità competente

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

⁽¹⁾ Il presente certificato deve essere redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea accettata da tale Stato.

c) Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari occorre contattare:

l'autorità di cui alla lettera b)

un'altra autorità; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'autorità, qualora non precisati alla lettera b)

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Informazioni sulla persona fisica nei cui confronti è stata emessa la decisione sulle misure cautelari:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

— nello Stato di emissione:

— nello Stato di esecuzione:

— in altro luogo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

— Tipo e numero del documento o dei documenti di identità dell'interessato (carta di identità, passaporto):

— Tipo e numero del permesso di soggiorno dell'interessato nello Stato di esecuzione:

e) Indicazioni sullo Stato membro al quale si trasmette la decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato:

La decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato, è trasmessa allo Stato di esecuzione di cui alla lettera a) per il seguente motivo:

l'interessato ha la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione e, informato delle misure in questione, acconsente a ritornare in detto Stato

l'interessato ha chiesto di trasmettere la decisione sulle misure cautelari a uno Stato membro diverso da quello in cui risiede legalmente e abitualmente, per uno o più dei seguenti motivi:

f) Indicazioni concernenti la decisione sulle misure cautelari:

La decisione è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

La decisione è diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):

Se, al momento della trasmissione del certificato, è stata impugnata la decisione sulle misure cautelari, pregasi contrassegnare questa casella

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

L'interessato si trovava in stato di detenzione cautelare durante il seguente periodo (se del caso):

1. La decisione riguarda complessivamente: presunti reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il o i presunti reati sono stati commessi, inclusi la data e il luogo, e natura della partecipazione dell'interessato:

Natura e qualificazione giuridica del o dei presunti reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

2. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

partecipazione a un'organizzazione criminale;

terrorismo;

tratta di esseri umani;

sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;

- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furto organizzato o rapina a mano armata;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket ed estorsione;
- contraffazione e pirateria di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- violenza sessuale;
- incendio;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento aereo o di nave;
- sabotaggio.

3. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la decisione e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei presunti reati in questione:

g) Indicazioni sulla durata e sul tipo di misure cautelari:

1. Periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari ed eventuale possibilità di proroga della decisione:

2. Tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari sulla base di tutte le circostanze note al momento della trasmissione della decisione sulle misure cautelari (informazioni indicative):

3. Natura delle misure cautelari (è possibile contrassegnare più caselle):

obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati.

altre misure che lo Stato di esecuzione è disposto a sorvegliare conformemente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro:

Se si è contrassegnata quest'ultima casella «altre misure», pregasi precisare la misura in questione contrassegnando le pertinenti fattispecie:

divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;

divieto di guida di veicoli;

obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;

obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione;

obbligo di evitare contatti con determinati oggetti in relazione con il o i presunti reati;

altro (precisare):

4. Pregasi fornire una descrizione particolareggiata delle misure cautelari di cui al punto 3:

h) Altre circostanze pertinenti, inclusi motivi specifici per l'imposizione di misure cautelari (facoltativo):

Il testo della decisione è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

ALLEGATO II

MODULO

di cui all'articolo 19 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE E/O ALTRI ELEMENTI CONOSCITIVI TALI DA
COMPORRE L'ADOZIONE DI UN'ULTERIORE DECISIONE

a) Informazioni sull'identità della persona sottoposta a sorveglianza:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento di identità o numero di previdenza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

b) Informazioni relative alla decisione sulle misure cautelari:

Decisione emessa il:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Autorità che ha emesso la decisione:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Certificato rilasciato il:

Autorità che ha rilasciato il certificato:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

c) Informazioni sull'autorità competente per la sorveglianza delle misure cautelari:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Violazione di misure cautelari e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

La persona di cui alla lettera a) ha violato le seguenti misure cautelari:

obbligo dell'interessato di comunicare ogni cambiamento di residenza all'autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al fine di ricevere la citazione a comparire a un'udienza o al processo nel corso del procedimento penale;

divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite nello Stato di emissione o di esecuzione;

obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con il o i presunti reati;

altro (precisare):

Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

— Sussistono altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione

Descrizione degli elementi conoscitivi:

e) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica federale di Germania dichiara che non applicherà il paragrafo 1 del suddetto articolo 14 per tutti i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica di Polonia dichiara che non applicherà il paragrafo 1 del suddetto articolo 14 per tutti i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica di Ungheria dichiara che non applicherà il paragrafo 1 del suddetto articolo 14 per i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Con riferimento ai «motivi di ordine costituzionale» di cui all'articolo 14, paragrafo 4, l'Ungheria ha fornito la spiegazione seguente:

«In seguito alla ratifica del trattato di Lisbona, l'Ungheria ha modificato la propria Costituzione per conformarsi agli obblighi del trattato stesso, tra i quali l'esigenza di non applicare il criterio della doppia incriminabilità in materia penale. Tale disposizione costituzionale entrerà in vigore contemporaneamente al trattato di Lisbona. Nondimeno, fino all'entrata in vigore del trattato, la doppia incriminabilità resta un elemento costituzionale importante e — in quanto principio costituzionale sancito dall'articolo 57 della Costituzione — non può né deve essere ignorato. L'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro non si applicherà ad alcuno dei reati elencati (ovvero, secondo la formulazione dell'articolo in questione: non si applicherà "per tutti i reati").»

DICHIARAZIONE DELLA LITUANIA

«Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, la Repubblica di Lituania dichiara che per motivi di ordine costituzionale non applicherà l'articolo 14, paragrafo 1, per tutti i reati di cui al paragrafo 1.»

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare** 20

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

